



COMUNE DI SAN BASILIO

Provincia del Sud Sardegna

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

TRIENNIO 2018 - 2020

Approvato con deliberazione di G.C. n. ____ del _____

INDICE

SEZIONE I – IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ART. 1 – Premessa | PAG. 2 |
| ART. 2 – Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema | PAG. 2 |
| ART. 3 – L'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) | PAG. 3 |
| ART. 4 – I soggetti obbligati | PAG. 5 |
| ART. 5 – Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) | PAG.5 |
| ART. 6 – I compiti del RPCT | PAG. 6 |
| ART. 7 – I responsabili di servizio e il responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) | PAG. 7 |
| ART. 8 – I dipendenti | PAG. 8 |
| ART. 9 – Il Nucleo di valutazione | PAG. 8 |
| ART. 10 – Il Piano Nazionale anticorruzione | PAG. 9 |
| ART. 11 – Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) | PAG. 9 |
| ART.12 – Processo di adozione del PTPC | PAG. 10 |
| ART. 13 – Analisi del contesto | PAG. 11 |
| ART. 14 – Contesto esterno | PAG. 11 |
| ART. 15 – Contesto interno | PAG. 11 |
| ART. 16 – Mappatura dei processi | PAG. 12 |
| ART. 17 - Gestione del rischio | PAG. 16 |
| ART. 18 – Metodologia utilizzata per l'effettuazione della valutazione del rischio | PAG. 17 |
| ART. 19 - L'identificazione del rischio | PAG. 17 |
| ART. 20 - L'analisi del rischio | PAG. 18 |
| ART. 21 - Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi | PAG. 18 |
| ART. 22 - Stima del valore dell'impatto | PAG. 18 |
| ART. 23 - La ponderazione del rischio | PAG. 19 |
| ART. 24 - Il trattamento del rischio | PAG.19 |
| ART. 25 - Le misure di prevenzione del rischio | PAG. 19 |

SEZIONE II – LA TRASPARENZA

| | |
|-----------------------------------------------|---------|
| ART. 26 - La trasparenza | PAG. 33 |
| ART. 27 - Obiettivi strategici | PAG. 34 |
| ART. 28 – Altri strumenti di programmazione | PAG. 34 |
| ART. 29 - Comunicazione | PAG. 35 |
| ART. 30 - Attuazione | PAG. 36 |
| ART. 31 - Organizzazione | PAG. 36 |
| ART. 32 - L'accesso civico | PAG. 36 |
| ART. 33 – La trasparenza nelle gare d'appalto | PAG. 38 |

ALLEGATI:

A – Estratto della “ Relazione sull'attività delle forze di polizia sullo Stato dell'ordine e della sicurezza Pubblica e sulla criminalità organizzata relativa all'anno 2015 trasmessa dal Ministro dell'interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017

B – Schede di valutazione del rischio

C – Schede obblighi di pubblicazione

SEZIONE I - IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art.1 - Premessa

La Legge 6 novembre 2012, n.109, nota come “ legge anticorruzione” reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.

Art. 2 – Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema

La legge n.109/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Fin dalla sua prima applicazione è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “*tecnico-giuridiche*” di cui agli articoli del codice penale:

318 (corruzione per l’esercizio della funzione)

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)

319-ter (corruzione in atti giudiziari)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri *l’abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*.

Pertanto, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale e a ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

La legge n.190/2012 ha individuato i seguenti organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di

prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della Legge n.190/2012, all'attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 19 del D.L. n.90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art.3 - L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

La legge n.190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita con il D.Lgs. n.150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La legge n.190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC:

1.collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

2.approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);

3.analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

4.esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

5.esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge n.190/2012;

6.esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

7.riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

8.riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

9.riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al D.Lgs. n.163/2006;

10.salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge n.689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

11.coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

12.promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

13.predispone il Piano nazionale anticorruzione;

14. definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

15. definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Art.4 - I soggetti obbligati

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal D.Lgs. n. 97/2016, il cd. "Freedom of Information Act" (o più brevemente "Foia").

Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Il nuovo articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal D.Lgs. n. 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Art.5 - Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il segretario comunale dott.ssa Maria Giovanna Castagna designato con decreto del sindaco n. 1 del 29 aprile 2013.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016.

La rinnovata disciplina:

- 1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.
- 3) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie "per assicurare che al responsabile siano attribuiti

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”.

Art 6 - I compiti del RPCT

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i seguenti ruoli:

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
7. d'intesa con il “dirigente” competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge n.190/2012), fermo il comma 221 della legge n.208/2015 che prevede la non applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge n. 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale;
8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge n. 190/2012);
9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis della legge n.190/2012);
11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 della legge n. 190/2012);

12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 della legge n.190/2012);
13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti *“per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni”* (articolo 1 comma 7 della legge n. 190/2012);
14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013).
16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del D.Lgs.n. 33/2013);
17. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati .

Art. 7 - I Responsabili di servizio e il Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

I responsabili di servizio devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al RPCT ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

I responsabili di servizio provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.

Essi informano tempestivamente il RPCT in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

I responsabili monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione.

I responsabili adottano le seguenti misure:

- 1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
 - 2) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
 - 3) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
 - 4) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
 - 5) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
 - 6) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;
- Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al RPC.

I responsabili di servizio sono individuati come referenti per l'applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione, incarico che possono attribuire ad un dipendente.

Il Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) è il soggetto che ogni stazione appaltante deve nominare per l'inserimento e aggiornamento annuale degli elementi identificati della stessa all'interno dell'Anagrafe Unica delle stazioni Appaltanti (ANSA) prevista dall'art.33 ter del D.L. n.179/2012 convertito in Legge n.221/2012.

In questo Comune il RASA è identificato nel dott.ing. Ivo Monni – Responsabile dell'area Tecnica, nominato con decreto del sindaco n.7 del ____.

Art. 8 - I dipendenti

I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per la prevenzione della corruzione e dal presente piano. La mancata applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione disciplinare.

I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al dirigente (ovvero ai responsabili nei comuni sprovvisti di dirigenti) ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.

I dipendenti che svolgono la propria attività nell'ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione informano il proprio dirigente (ovvero il proprio responsabile) in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

Art. 9 – Il nucleo di valutazione

Il Nucleo di Valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall'ente, il RPCT nella verifica della corretta applicazione del presente piano

di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili). Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) con quelli previsti nel piano delle performance e/o nel programma degli obiettivi.

Nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi e al RPCT, con riferimento alle rispettive competenze, si tiene conto della attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione.

Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito internet.

Art.10- Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA.

Il 3 agosto l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831.

Con la delibera n.1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell'autotità ha approvato l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione del 2016.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n.97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Art.11 - Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

La legge n.190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta come previsto dall'articolo 41 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 97/2016.

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal *Foia*) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC".

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha attribuito al PTPC "un valore programmatico ancora più incisivo". Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la

determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è *“elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale”*.

Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare *“particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”*.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza”* da tradursi nella definizione di *“obiettivi organizzativi e individuali”* (articolo 10 comma 3 del D.Lgs. n.33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal D.Lgs. n.97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca *“gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 *“propone”* che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento *“vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti”*.

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone *“di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”*.

Art. 12 - Processo di adozione del PTPC

La bozza del PTPC predisposta dal responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata depositata presso la segreteria comunale. I consiglieri comunali sono stati invitati a presentare entro dieci giorni dal deposito emendamenti/suggerimenti. Non essendo pervenuti né emendamenti né suggerimenti il documento definitivo è stato approvato dalla Giunta.

Data la dimensione demografica dell'Ente, tutto sommato contenuta, non sono stati coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione del piano.

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage *“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”* nella sezione *“ALTRI CONTENUTI”*, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

Art. 13 - Analisi del contesto

Attraverso l'analisi del contesto è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno

dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Art. 14 - Contesto esterno

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, si è tenuto conto degli elementi e dei dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa al 2015 e trasmessa dal Ministro Minniti alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017.

Si riporta, nell'allegato A , l'estratto della relazione del Ministro riferito alla provincia di Cagliari cui appartiene il Comune.

Art. 15 - Contesto interno

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in AREE – SERVIZI e UFFICI.

Le Aree sono le seguenti:

Area Amministrativa

Area Socio assistenziale, Culturale, ricreativa e Sportiva

Area Finanziaria

Area Tecnica

Al vertice di ciascuna area è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa. Il responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Socio assistenziale, Culturale, Ricreativa e Sportiva è il medesimo.

La dotazione organica effettiva prevede:

un segretario comunale che presta servizio in convenzione con altri due comuni;

n. 12 dipendenti di cui n.3 titolari di posizione organizzativa.

Si dà atto che:

- non si sono verificati fenomeni di corruzione e di cattiva gestione rilevati da sentenze;
- non sono state effettuate segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione;
- non sono state pronunciate sentenze di condanne penali di amministratori, responsabili e dipendenti;
- non vi sono procedimenti penali in corso a carico di amministratori, responsabili e dipendenti;
- non sono state pronunciate sentenze di condanna per maturazione di responsabilità civile irrogate all'ente;
- procedimenti civili relativi alla maturazione di responsabilità civile dell'ente;
- non sono state pronunciate sentenze di condanne contabili di amministratori, responsabili e dipendenti;
- non vi sono procedimenti contabili in corso a carico di amministratori, responsabili e dipendenti;
- non sono state irrogate sanzioni disciplinari;

- non vi sono procedimenti disciplinari in corso;
- non sono pervenute segnalazioni di illegittimità da parte dei dipendenti, da parte di amministratori, da parte di cittadini e/o associazioni;
- non sono state evidenziate anomalie, con riferimento a denunce di cittadini/associazioni, a segnalazioni dei mass media, a costi eccessivi, a scadente qualità, a contenziosi relativi alle attività svolte.

Art. 16 - Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

La mappatura completa dei principali processi di governo e dei processi operativi dell'ente è riportata nella tabella delle pagine seguenti.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

Infatti la legge n.190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

Nella colonna di destra (schede di analisi del rischio), della Tabella che segue, è indicato il numero della scheda con la quale si è proceduto alla stima del valore della probabilità ed alla stima del valore dell'impatto, quindi all'analisi del rischio per singole attività riferibili a ciascun sotto-processo ritenuto potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione.

Nell'allegato B sono riportate le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

| n. | processi di governo |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | stesura e approvazione delle "linee programmatiche" |
| 2 | stesura ed approvazione del documento unico di programmazione |
| 3 | stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche |
| 4 | stesura ed approvazione del bilancio pluriennale |
| 5 | stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche |
| 6 | stesura ed approvazione del bilancio annuale |
| 7 | stesura ed approvazione del PEG |
| 8 | stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi |
| 9 | stesura ed approvazione del piano della performance |
| 10 | stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 11 | controllo politico amministrativo | | | |
| 12 | controllo di gestione | | | |
| 13 | controllo di revisione contabile | | | |
| 14 | monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati | | | |
| n. | processi operativi | n. | sotto-processi operativi | schede di analisi del rischio |
| 15 | servizi demografici, stato civile , servizi elettorali | 15.a | pratiche anagrafiche | 20 |
| | | 15.b | documenti di identità | 21 |
| | | 15.c | certificazioni anagrafiche | 20 |
| | | 15.d | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | 20 |
| | | 15.e | archivio elettori – consultazioni elettorali | 36 |
| 16 | servizi sociali | 16.a | servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 23 |
| | | 16.b | servizi per minori e famiglie | 22 |
| | | 16.c | servizi per disabili | 24 |
| | | 16.d | servizi per adulti in difficoltà | 25 |
| | | | | |
| 17 | servizi educativi | 17.a | asili nido | 4, 5 |
| | | 17.b | manutenzione degli edifici scolastici | 4, 5 |
| | | 17.c | diritto allo studio | 36 |
| | | 17.d | sostegno scolastico | 36 |
| | | 17.e | trasporto scolastico | 4 |
| | | 17.f | mense scolastiche | 4 |
| | | | | |
| 18 | servizi cimiteriali | 18.a | inumazioni, tumulazioni | 29 |
| | | 18.b | esumazioni, estumulazioni | 29 |
| | | 18.c | manutenzione dei cimiteri | 4, 5 |
| | | 18.d | pulizia dei cimiteri | 4, 5 |
| | | 18.e | servizi di custodia dei | 4, 5 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------|
| | | | cimiteri | |
| | | | | |
| 19 | servizi culturali e sportivi | 19.a | organizzazione eventi | 30 |
| | | 19.b | patrocini | 31 |
| | | 19.c | gestione biblioteche | 4 |
| | | 19.e | gestione impianti sportivi | 4 |
| | | 19.f | associazioni culturali | 8, 36 |
| | | 19.g | associazioni sportive | 8, 36 |
| | | 19.h | fondazioni | 8, 36 |
| | | 19.i | pari opportunità | 36 |
| | | | | |
| 20 | turismo | 20.a | promozione del territorio | 4, 5 |
| | | 20.b | punti di informazione | 4, 5 |
| | | 20.c | rapporti con le associazioni di esercenti | 8 |
| | | | | |
| 21 | mobilità e viabilità | 21.a | manutenzione strade | 4, 5 |
| | | 21.c | segnaletica orizzontale e verticale | 4, 5 |
| | | 21.d | trasporto pubblico locale | 4, 5 |
| | | 21.e | pulizia delle strade | 4, 5 |
| | | 21.f | servizi di pubblica illuminazione | 4, 5, 36 |
| | | | | |
| 22 | territorio e ambiente | 22.a | manutenzione delle aree verdi | 4, 5, 36 |
| | | 22.b | pulizia strade e aree pubbliche | 4, 5, 36 |
| | | 22.c | cave ed attività estrattive | 36 |
| | | 22.d | inquinamento da attività produttive | 36 |
| 23 | sviluppo urbanistico del territorio | 23.a | pianificazione urbanistica generale | 9 |
| | | 23.b | pianificazione urbanistica attuativa | 11 |
| | | 23.c | edilizia privata | 6, 7 |
| | | 23.d | edilizia pubblica | 4 |

| | | | | |
|----|------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------|
| | | 23.e | realizzazione di opere pubbliche | 4, 5 |
| | | 23.f | manutenzione di opere pubbliche | 4, 5 |
| | | | | |
| 24 | attività produttive | 24.a | agricoltura | 8, 36 |
| | | 24.b | industria | 8, 36 |
| | | 24.c | artigianato | 8, 19, 36 |
| | | 24.d | commercio | 8, 19 |
| | | | | |
| 25 | servizi economico finanziari | 25.a | gestione delle entrate | 12 |
| | | 25.b | gestione delle uscite | 8, 13 |
| | | 25.c | monitoraggio dei flussi di cassa | 12, 13 |
| | | 25.d | monitoraggio dei flussi economici | 12, 13 |
| | | 25.e | adempimenti fiscali | 13 |
| | | 25.f | stipendi del personale | 13 |
| | | 25.g | tributi locali | 14, 15 |
| | | | | |
| 27 | servizi di informatica | 27.a | gestione hardware e software | 4, 5 |
| | | 27.b | <i>disaster recovery e backup</i> | 4, 5 |
| | | 27.c | gestione del sito web | 4, 5 |
| | | | | |
| 28 | gestione dei documenti | 28.a | protocollo | 27 |
| | | 28.b | archivio corrente | 28 |
| | | 28.c | archivio di deposito | 28 |
| | | 28.d | archivio storico | 28 |
| | | 28.e | archivio informatico | 28 |
| | | | | |
| 29 | risorse umane | 29.a | selezione e assunzione | 1 |
| | | 29.b | gestione giuridica ed economica dei dipendenti | 2 |
| | | 29.c | formazione | 4, 5 |
| | | 29.d | valutazione | 17 |
| | | 29.e | relazioni sindacali (informazione, concertazione) | 17 |

| | | | | |
|----|------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|
| | | 29.f | contrattazione decentrata integrativa | 17 |
| 30 | segreteria | 30.a | deliberazioni consiliari | 36 |
| | | 30.b | riunioni consiliari | 36 |
| | | 30.c | deliberazioni di giunta | 36 |
| | | 30.d | riunioni della giunta | 36 |
| | | 30.e | determinazioni | 36 |
| | | 30.f | ordinanze e decreti | 36 |
| | | 30.g | pubblicazioni all'albo pretorio online | 36 |
| | | 30.h | gestione di sito web: amministrazione trasparente | 4, 5 |
| | | 30.i | deliberazioni delle commissioni | 36 |
| | | 30.l | riunioni delle commissioni | 36 |
| | | 30.m | contratti | 4, 5 |
| 31 | gare e appalti | 31.a | gare d'appalto ad evidenza pubblica | 4 |
| | | 31.b | acquisizioni in "economia" | 5 |
| | | 31.c | gare ad evidenza pubblica di vendita | 35 |
| | | 31.d | contratti | 4, 5 |
| 32 | servizi legali | 32.a | supporto giuridico e pareri | 3 |
| | | 32.b | gestione del contenzioso | 3 |
| 33 | relazioni con il pubblico | 33.a | reclami e segnalazioni | 33 |
| | | 33.b | comunicazione esterna | 33 |
| | | 33.c | accesso agli atti e trasparenza | 33 |
| | | 33.d | <i>customer satisfaction</i> | 33 |

Art. 17 - Gestione del rischio

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "AREE DI RISCHIO", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

AREA A

acquisizione e progressione del personale;
concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

AREA B

affidamento di lavori servizi e forniture;
procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

AREA C

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
autorizzazioni e concessioni.

AREA D

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

AREA E

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;
accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio;
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;
accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;
incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato);
protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture, gestione dell'elettorato;
patrocini ed eventi;
diritto allo studio;
organi, rappresentanti e atti amministrativi;
segnalazioni e reclami;
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;

provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

Art. 18 - Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

Art. 19 - L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

Art. 20 - L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”.

Art. 21 - Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi.

I criteri e valori (o pesi o punteggi) per stimare la “*probabilità*” del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, sono i seguenti:

- **discrezionalità:** più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

- **rilevanza esterna:** nessuna valore fino a 2; se il risultato si rivolge a terzi valore fino a 5;

- **complessità del processo:** se il processo coinvolge più amministrazioni il valore varia da 1 a 5 a seconda che il processo coinvolga una o più amministrazioni;

- **valore economico:** se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

- **frazionabilità del processo:** se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- **controlli:** (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio
Per ogni attività/processo esposto al rischio verrà attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei criteri elencati. La media finale rappresenta la “stima della probabilità”.

Art. 22 - Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto organizzativo, economico, reputazionale e sull'immagine.

- **impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l'impatto” (fino al 20% del personale = 1; 100% del personale = 5).
 - **impatto economico:** se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
 - **impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti . Altrimenti punti 0.
 - **impatto sull'immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).
- Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “*stima dell'impatto*”.

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Art. 23 - La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “*ponderazione*”.

In pratica si predispose una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “*livello di rischio*”.

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “*classifica del livello di rischio*” in base ai punteggi attribuiti.

Art. 24 - Il trattamento del rischio

Il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”.

Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*” cioè nell’individuare le misure per eliminare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Art. 25 - Le misure di prevenzione del rischio

Le misure di prevenzione del rischio sono sintetizzate nel seguente elenco :

1. Trasparenza;
2. Codice di comportamento;
3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti esterni ;
4. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice ;
5. Attività successive alla cessazione dal servizio ;
6. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica Amministrazione ;
7. Svolgimento di attività e incarichi extra - istituzionali;
8. Formazione del personale;
9. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione;
10. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing);
11. Patti di integrità e protocolli di legalità;
12. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali;
13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;
14. Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni;
15. Sistema dei controlli interni;
15. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato.

1. Trasparenza

Fonti normative: D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016

Descrizione della misura

La trasparenza dell’attività amministrativa della P.A. rappresenta una misura fondamentale nella prevenzione della corruzione e dell’illegalità, in quanto consente il controllo da parte dei cittadini dell’azione amministrativa.

Costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità quale sezione del PTPC.

2. Codice di comportamento

Fonti normative

Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, L. 190/2012;
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ;

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;

Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di G.C n. 96 del 16.12.2013.

Descrizione della misura

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e all'art.1, comma 2, del D.P.R. 62/2013 e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 75/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune è stato adottato, con deliberazione di G.C. n. 96 del 16.12.2013.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente", ha assicurato la massima conoscenza, da parte del personale del Comune, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Attuazione della misura

Le azioni sono indicate nel Codice di Comportamento del Comune succitato. E' intenzione dell'ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del *Codici di comportamento* per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (artt. 6 - 7 - 13 D.P.R. n. 62/2013) e monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni.

Fonti normative

Art. 6 bis L. n.241/1990;

Art. 1, comma 9, lett. e) L. n. 190/2012;

D.P.R. n.62/2013;

Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni.

Descrizione della misura

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

1) Conflitto di interesse

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 L. 241/90). Secondo il D.P.R. n. 62/2013 "*il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con*

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”.

Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, cui si rinvia. L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell'atto.

2) Monitoraggio dei rapporti

La L. n. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Attuazione della misura

Formazione/Informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito delle iniziative di formazione sulle disposizioni del P.T.P.C. e del Codice di Comportamento.

Pubblicazione del Codice di comportamento e del P.T.P.C. sul sito web.

Informativa scritta all'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'ufficio, in ordine ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.

Informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale.

Inserimento, nei provvedimenti amministrativi e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L.

241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale.

Compilazione, nella fase di controllo preventivo di regolarità amministrativa degli atti, della griglia di valutazione in ordine alla verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi.

4. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice

Fonti normative

D.Lgs. n. 39/2013

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013

Descrizione della misura

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo. Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

E' stata predisposta la modulistica per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazione, da acquisire in sede istruttoria prima di procedere all'attribuzione dell'incarico. Le dichiarazioni degli incaricati vengono pubblicate quindi sul sito web, nella sezione "Amministrazione Trasparente", come prescritto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Attuazione della misura

Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.

Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a inconferibilità o incompatibilità sul sito web.

Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.

5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione dal servizio

Fonti normative

Art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001

Il comma 16-ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012, prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione"*

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti, in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

Descrizione della misura

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto, al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione, non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Attuazione della misura

Nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate, in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto del Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto.

6. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione

Fonti normative

Art.35 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012).

L'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che:

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

Descrizione della misura

Il RPC ha il compito di vigilare sulla osservanza di quanto sopra e, se necessario, di elaborare indirizzi applicativi di dettaglio.

La preclusione relativa all'assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i responsabili di servizio che l'altro personale appartenente alla categoria D. In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento, l'Ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato.

Attuazione della misura

Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.

Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per i Responsabili di servizio assegnati ad unità organizzative preposte alla gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.

Comunicazione al RPC della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I titolo II del codice penale (delitti pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.)

7. Svolgimento di attività e incarichi extra - istituzionali

Fonti normative

Art. 53, comma 3-bis , D.lgs n. 165/2001;

Art. 1, comma 58 –bis, L.n. 662/1996;

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

Descrizione della misura

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri. Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Attuazione della misura

Verifica della compatibilità e della corrispondenza del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente con la normativa di riferimento e suo eventuale adeguamento.

8. Formazione del personale

Fonti normative

Art. 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. n.190/2012
D.P.R. n. 70/2013.

Descrizione della misura

Il RPC è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire detta formazione. I costi per l'attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di questa attività.

Attuazione della misura

Il RPC individuerà, di concerto con i responsabili di servizio i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La formazione dovrà essere strutturata, di norma.

- a livello generale, rivolto a tutti i dipendenti e riguarderà l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità ;
- a livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai responsabili di servizio e di procedimento addetti alle aree a rischio e riguarderà i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, seminari di formazione *online*.

9. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione

Fonti normative

Art. 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della L.n. 190/2012;
Art. 16, comma 1, lett. 1 - quater, del D.lgs n.165/2001;

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

In ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, la misura è di difficile se non di impossibile applicazione.

Per quanto riguarda i responsabili di servizio è presente un unico dipendente di categoria D per ciascuna area.

Con la gestione associata delle funzioni obbligatorie e con il conseguente scambio di personale tra amministrazioni si potrà dare attuazione concreta alla misura.

In ogni caso, qualora si ravvisassero comportamenti che possano ingenerare il fondato sospetto di corruzione o nel caso di avvio di procedimenti disciplinari o di procedimenti penali per condotte di tale natura, si provvederà allo spostamento del dipendente ad altro ufficio.

10. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)

Fonti normative e descrizione della misura

Legge 30 novembre 2017, n.179

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l'articolo 54-bis del D.Lgs. n.165/2001. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".

L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'articolo 54-bis previsto dalla legge "anticorruzione" n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione.

Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite "nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado", la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La norma, pertanto:

- precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell'articolo 54-bis;
- chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola "responsabilità civile" del denunciante per dolo o colpa grave.

I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall'accesso civico “generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”.

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti “misure discriminatorie” assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le “misure discriminatorie o ritorsive”, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da “ragioni estranee” alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure “discriminatorie” o di misure “ritorsive” contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora, invece, “venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni”, oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle “linee guida”, sempre l'ANAC applicherà al “responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del “responsabile” di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata:

in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

Attuazione della misura

Allo scopo di assicurare una effettiva tutela di tali dipendenti si prevede

a. In fase di effettuazione della segnalazione:

il dipendente effettuerà la segnalazione direttamente al RPC che provvederà a secretare il documento.

b) In fase di istruttoria dell'eventuale procedimento disciplinare:

qualora sia iniziato un procedimento disciplinare a carico di un dipendente su segnalazione di altro dipendente e l'Ufficio per i provvedimenti disciplinari ritenga necessario procedere all'audizione del dipendente che ha effettuato la segnalazione, il relativo verbale non potrà riportare alcun dato o riferimento da cui possa risalirsi all'identità del segnalante.

c) In fase di istruttoria o successivamente all'emissione della eventuale sanzione disciplinare:

al fine di garantire l'anonimato del segnalante rispetto ad eventuali richieste di accesso agli atti, non potrà, nemmeno qualora la istanza di accesso sia motivata da esigenze di tutela giudiziale, procedersi al rilascio di copie della segnalazione se non per ordine del giudice.

11. Patti di integrità e protocolli di legalità

Fonti normative

Art. 1 comma 17 L. n. 190/2012

Descrizione della misura

I patti di integrità e i protocolli di legalità sono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, quale stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti.

Attuazione della misura

L'Ente ha elaborato patti di integrità la cui accettazione è imposta in sede di gara ai concorrenti.

12. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali

Fonti normative

Art.1 commi 9 e 28 L.n. 190/201

Art. 24 comma 2 D.Lgs. n.33/2013

Descrizione della misura

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con L. n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla L. n. 241/1990 in relazione alla disciplina del

termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

In base alle disposizioni del D.Lgs. n.33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale.

Attuazione della misura

Monitoraggio costante del rispetto dei termini procedurali, con rendicontazione annuale:

- del numero di procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è scaduto il termine, rispetto al totale dei procedimenti dello stesso tipo conclusi nel semestre;
- delle motivazioni del ritardo;
- delle iniziative intraprese per eliminare le anomalie.

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio effettuato sul sito istituzionale

13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Descrizione della misura

Le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l'attivazione di uno stabile confronto.

Attuazione della misura

Pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale.

Attivazione del sistema di segnalazione descritto nell'ambito della misura "Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)".

14. Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni

Descrizione della misura

La L. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.

Attuazione della misura

Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale, previa motivata comunicazione al RPC dei procedimenti in cui la misura può essere introdotta e di quelli in cui non può essere applicata

15. Sistema dei controlli interni

Descrizione della misura

L'istituzione del sistema dei controlli interni , organizzato anche in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione.

Con deliberazione consiliare è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni (consultabile sul sito web istituzionale al link “Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”).

Attuazione della misura

Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, oltre che delle più generali condizioni di legittimità degli atti mediante il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

16. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all' arbitrato

Descrizione della misura

In tutti i contratti del Comune si ritiene necessario confermare l'esclusione del ricorso all'arbitrato (l'esclusione della clausola compromissoria è indicata dall'articolo 241, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 163/2006 e smi).

Attuazione della misura

Ogni Responsabile di servizio dovrà inserire negli schemi degli atti di gara e di contratto l'indicazione per ogni controversia del Foro competente.

Sezione II
LA TRASPARENZA

Art. 26 – La trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il D.Lgs. n.33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il *“Freedom of Information Act”* (D.Lgs. n. 97/2016) ha modificato in parte la legge *“anticorruzione”* e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del *“decreto trasparenza”* compreso il titolo ora denominato *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Nella versione originale il D.Lgs. n.33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza della PA”* mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso civico .

E' la *libertà di accesso* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

1. l'istituto *dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.Lgs. n.33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato dal D.Lgs. n. 97/2016 (*Foia*) prevede:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D.Lgs. n.97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una apposita sezione.

Art.27 - Obiettivi strategici

La trasparenza è la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla Legge n.190/2012.

Pertanto, si intendono realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'”*accesso civico*”, come potenziato dal D.Lgs. n. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Art.28 - Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, riportati nelle Tabelle che seguono:

Programmazione di medio periodo:

| Documento di programmazione triennale | Periodo |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL) | 2018-2020 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 D.Lgs. n. 449/1997) | 2018-2020 |
| Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 D.Lgs. n. 198/2006) | 2018 - 2020 |
| Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del D.Lgs. n.n.50/2016) | 2018-2020 |

Programmazione operativa annuale:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL) | 2018 |
| Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL) | 2018 |
| Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL) | 2018 |
| Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 244/2007) | 2018 |
| Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 D.Lgs.n. 165/2001) | 2018 |
| Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008) | 2018 |
| Elenco annuale dei LLPP (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016) | 2018 |

Art. 29 - Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva è necessario, non solo provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma anche semplificare il linguaggio degli stessi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. E' necessario, pertanto, utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario e più accessibile di comunicazione, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La Legge n.69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che *“a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*.

L'amministrazione ha adempiuto da tempo al dettato normativo e quindi l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Inoltre, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione *“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”*).

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

Art. 30. Attuazione

Il D.Lgs. n. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Nell'allegato C sono riportate le tabelle elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016.

Art.31 - Organizzazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il RPCT nello svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. n. 33/2013, sono i Responsabili di servizio.

Poiché, data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in *“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”* ciascun responsabile di servizio gestisce le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al proprio ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti . Il RPCT coordina, sovrintende e verifica l'attività dei responsabili, accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio e assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Art. 32 - L'accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del *“decreto trasparenza”* (D.Lgs. n. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *“amministrazione*

trasparenza” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico, che l’ANAC definisce “*semplice*”, oggi dopo l’approvazione del D.Lgs. n. 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs.n. 33/2013.

Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha definito “*generalizzato*”.

Il comma 2 stabilisce che “*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*” seppur “*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*”.

Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”.

L’esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato, “*non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente*”. Chiunque può esercitarlo, “*anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato*”.

L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e “*costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza*”.

Al contrario, l’accesso generalizzato “*si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)*”.

L’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “*documentale*” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato.

E’ quella di porre “*i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*”. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso*”.

Inoltre, se la legge n.241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle*

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Questa amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso con deliberazione consiliare n. _____ del _____.

Art. 33 - La trasparenza delle gare d'appalto

Il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 " Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56, ha sensibilmente innalzato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

L'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone:

"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. [...]"

Il comma 32 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012, stabilisce che per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Estratto dalla “ Relazione sull’attività delle forze di polizia sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa al 2015 e trasmessa dal Ministro Minniti alla presidenza della Camera dei Deputati il 4 gennaio 2017

PROVINCIA DI CAGLIARI

A Cagliari (1), pur manifestandosi le fisiologiche criticità proprie dei centri urbani di media-grande estensione, non si rilevano segnali di operatività di sodalizi di tipo mafioso.

Nel recente passato, tuttavia, è stato riscontrato - soprattutto con riguardo a tentativi di condizionamento nella fase di aggiudicazione delle gare di appalto - il coinvolgimento di elementi in qualche maniera contigui a clan camorristici in alcune attività illecite condotte da imprenditori locali.

L’attenzione dei sodalizi delinquenziali autoctoni è costantemente orientata a cogliere e intercettare le più vantaggiose possibilità di inserimento nei comparti più stabili e sicuri. Ciò, anche e soprattutto, acquisendo immobili - con l’obiettivo di poter riallocare capitali di provenienza illecita (2) (traffico di stupefacenti, rapine, sfruttamento della prostituzione, ecc.) - ovvero rilevando pubblici esercizi in condizioni di sofferenza economica.

Da una prospettiva geocriminale, la provincia può essere suddivisa in due zone:

- la prima, identificata nel capoluogo e nel suo hinterland, registra il maggior numero dei reati tipici dei contesti delinquenziali di tipo urbano, quali rapine ad istituti di credito, estorsioni e rapine in danno di esercizi commerciali (spesso collegate a pratiche usuarie), traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (soprattutto in alcuni quartieri degradati della città, come quello di Sant’Elia e di Is Mirrionis);
- la seconda, individuata nel “limes” con la provincia di Nuoro, ove prevalentemente si rilevano atti intimidatori e reati contro la persona.

A Cagliari, nell’anno di riferimento, scende il numero complessivo dei delitti rispetto all’anno precedente (-5,3%). Registra una flessione anche il numero delle persone denunciate e arrestate (-4,4%), comprese quelle di cittadinanza straniera, la cui incidenza, sul totale, è pari all’11,7%.

Il maggior numero di delitti è di tipo predatorio - quali i furti e le rapine - che, tuttavia, registrano una lieve flessione rispetto all’anno precedente (rispettivamente -5,9% e -13,5%). In calo anche le ricettazioni (-24,9%). Registra una lieve flessione anche il dato relativo ai danneggiamenti (4.081 episodi). Tale fattispecie delittuosa, come è noto, assume una spiccata peculiarità nell’isola, in relazione alla sua natura, spesso intimidatoria.

(1) Per provincia di Cagliari si intende il territorio riconosciuto come tale dallo Stato e non la Provincia Regionale di Cagliari (istituita dalla Regione Autonoma Sardegna).

(2) L'8 gennaio 2015 a Cagliari la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Chemin de fer", sviluppata nei confronti di un gruppo criminale facente capo ad un elemento cagliaritano, personaggio emergente nella panorama delinquenziale, ha sottoposto a sequestro aziende, beni mobili ed immobili, per un valore pari a circa un milione e seicentoquarantamila euro. Quanto precede poiché provento dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e al trasferimento fraudolento di valori.

A fronte dell'aumento degli omicidi volontari (5 rispetto ai 2 del 2014), calano i tentati omicidi (passati da 15 a 11).

In aumento il numero delle estorsioni (+8,7% rispetto al 2014).

Come dimostrano i sequestri effettuati nel 2015, il traffico di stupefacenti rappresenta il settore privilegiato dalle organizzazioni criminali, sia autoctone che "miste". Il mercato delle droghe pesanti presenta, inoltre, evidenti legami anche con le storiche "rotte" del narcotraffico internazionale, in specie con organizzazioni criminali attive in Olanda, Belgio, Romania, Spagna ed in Africa (3).

Il meretricio esercitato su strada risulta gestito in via pressoché esclusiva da compagini straniere (russa, sudamericana), talvolta in sinergia con elementi indigeni.

Recenti operazioni di polizia hanno condotto all'arresto di cittadini di origine nigeriana, algerina, tunisina, senegalese e ivoriana, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto individuati come gli scafisti di imbarcazioni utilizzate per trasportare migranti fino alle coste meridionali dell'isola.

Permane l'attualità degli atti intimidatori rivolti nei confronti di amministratori pubblici, ma anche rappresentanti istituzionali, imprenditori ed esercizi commerciali. Solitamente i medesimi vengono attuati con modalità non tipicamente "professionali", utilizzando ordigni rudimentali, ovvero indirizzando colpi di arma da fuoco a beni di proprietà dei destinatari.

Persiste il fenomeno degli incendi dolosi - specie quelli interessanti le zone boschive - per finalità in larga misura rivolte all'indebito sfruttamento del territorio (speculazione edilizia, pascoli ed attività venatoria).

Nel cagliaritano si rileva la presenza di cittadini di etnia senegalese, marocchina, tunisina, filippina, ucraina, cinese. Elementi facoltosi di quest'ultima comunità, in particolare, appaiono protesi ad acquistare, in "cash", negozi dismessi dai commercianti autoctoni a seguito di situazioni di insolvenza o di crisi economica.

La comunità senegalese - tradizionalmente attiva nel commercio ambulante al minuto - è spesso coinvolta nelle molteplici violazioni in materia di sostanze stupefacenti.

"Batterie" georgiane - avvalendosi della tecnica del "key bumping" - sono state individuate quali responsabili di furti in abitazione. Cittadini romeni risultano dediti allo sfruttamento di giovani prostitute connazionali (4), a reati contro il patrimonio, alla clonazione di carte di credito.

(3) Il 19 ottobre 2015 a Cagliari la Guardia di Finanza ha tratto in arresto, per traffico e spaccio internazionale di sostanze stupefacenti, i 10 componenti, di origine siriana, dell'equipaggio di una motonave battente bandiera dell'isola di Cook, proveniente dal porto di Vigo (Spagna) ed ufficialmente destinata a Sidone (Libano) e Lattakia (Siria). A fronte di un carico dichiarato di blocchi di granito, venivano rinvenuti e sequestrati oltre 22 kg di hashish.

(4) Il 14 marzo 2015 a Cagliari la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino romeno, responsabile di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Condotte delinquenziali comuni si riscontrano soprattutto in taluni quartieri del capoluogo (Sant'Elia e Is Mirrionis) - ove il disagio sociale è maggiormente avvertito - come pure nei comuni dell'hinterland (Quartu Sant'Elena, Sestu, Monserrato, Assemmini, Selargius e Sinnai), caratterizzati da una notevole densità demografica.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

8 gennaio 2015 - Cagliari - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Chemin de fer", sviluppata nei confronti di un gruppo criminale facente capo ad un elemento cagliaritano, personaggio emergente nella panorama delinquenziale, ha sottoposto a sequestro aziende, beni mobili ed immobili, per un valore pari a circa un milione e seicentoquarantamila euro. Quanto precede poiché provento dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e al trasferimento fraudolento di valori.

17 gennaio 2015 - Cagliari - La Polizia di Stato ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare - di cui 2 in carcere e 2 agli arresti domiciliari - nei confronti di 2 cittadini italiani, una russa ed una cubana, per sfruttamento della prostituzione di ragazze provenienti dall'Est Europa e del Sudamerica e per rapina in danno di una giovane dedita alla prostituzione.

23 febbraio 2015 - Gonnese (CA), Roma e Spoleto (PG) - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 6 ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti individui, ritenuti responsabili, a vario titolo, di condotte illecite connesse al traffico, alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

5 marzo 2015 - Cagliari - La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria a carico di un cagliaritano che il precedente 27 febbraio, sfuggito ad un controllo, aveva abbandonato una borsa contenente kg 10 di hashish. Nell'occasione il prevenuto veniva trovato in possesso di ulteriori gr. 100 di hashish e di denaro contante.

5 marzo 2015 - Cagliari - La Polizia di Stato ha eseguito 3 ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti elementi, in ordine al tentato omicidio di un altro pregiudicato.

10 marzo 2015 - Cagliari - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Silas", già sviluppata dall'Arma dei Carabinieri, ha eseguito il sequestro di beni, per un valore pari a circa 2.695.000 euro, nei confronti di un soggetto già indagato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

14 marzo 2015 - Cagliari - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino romeno, responsabile di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

18 aprile 2015 – Cagliari – La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due nigeriani responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto individuati come coloro che avevano trasportato numerosi migranti - di cui nr. 82 sbarcati sulle coste sarde - provenienti dalla Libia.

23 aprile 2015 – Cagliari – La Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 cittadini italiani trovati in possesso di oltre 1 kg. di hashish e gr.24 di cocaina.

23 aprile 2015 – Cagliari – La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un napoletano ritenuto responsabile del sequestro di persona a scopo di estorsione, avvenuto nel 2010 nel capoluogo partenopeo.

28 aprile 2015 - Cagliari e Tonara (NU) - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone – di cui 5 sindaci, 2 vice sindaci, 5 responsabili tecnici comunali, 8 liberi professionisti - ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, concussione e turbata libertà degli incanti. Le indagini hanno permesso di acclarare come il sodalizio criminale - capeggiato da un ingegnere che si avvaleva del supporto di diversi amministratori pubblici locali - riusciva a far aggiudicare sistematicamente le gare ad una ristretta cerchia di imprenditori. Al riguardo, veniva accertata l'irregolarità di 44 gare, per un valore complessivo di circa 700 mila euro.

4 maggio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria 2 cittadini algerini responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, essendo stati individuati come gli scafisti dell'imbarcazione giunta sulle coste sarde qualche giorno prima, con, a bordo, 18 migranti.

8 maggio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto 2 cittadini ivoriani, responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto ritenuti gli scafisti di una delle imbarcazioni trasportante 210 migranti, sbarcati poche ore prima nel capoluogo. Contestualmente è stato denunciato in stato di libertà, un altro cittadino ivoriano.

12 maggio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano per detenzione e spaccio di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di 1 kg. di marijuana.

16 maggio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino romeno trovato in possesso di g. 133 di cocaina, gr. 600 di hashish e gr. 521 di marijuana.

30 maggio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 8 soggetti italiani per coltivazione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo cannabis e detenzione illegale di arma clandestina.

10 giugno 2015/28 settembre 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un isolano per sequestro di persona, rapina ed incendio di un'autovettura. Dopo aver ottenuto un passaggio in auto, aveva sequestrato e minacciato il proprietario, costringendolo a consegnare il denaro e il cellulare e a prelevare altri contanti al bancomat.

30 giugno 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato, a conclusione di un'attività investigativa avviata in corrispondenza dello sbarco di 448 migranti clandestini che, a bordo di 2 natanti, salpati dalle coste libiche, erano stati soccorsi, in acque internazionali - ha eseguito 2 fermi di indiziato di delitto nei confronti di un tunisino e di un senegalese, individuati quali gli scafisti delle imbarcazioni.

13 luglio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un minorenne trovato in possesso di gr. 715 di hashish.

18 luglio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto 2 senegalesi, individuati quali gli scafisti di un viaggio dalle coste libiche a quelle di Cagliari, ove erano sbarcati 451 immigrati.

5 agosto 2015 – Monserrato (CA) - La Polizia di Stato ha arrestato un cagliaritano che occultava all'interno del garage della sua abitazione, oltre 4,3 kg. di eroina.

24 agosto 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha eseguito 2 fermi di indiziato di delitto a carico di altrettanti cittadini tunisini ritenuti responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività era stata avviata in prosecuzione dello sbarco di 962 migranti soccorsi in acque internazionali.

3 ottobre 2015 – Cagliari, Livorno, Lucca - La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti restrittivi - di cui 3 custodie cautelari in carcere, 2 agli arresti domiciliari ed 1 obbligo di presentazione alla p.g. - nei confronti di altrettanti cittadini italiani e tunisini, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

17 ottobre 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cagliaritano pluripregiudicato, resosi responsabile del tentato omicidio di un concittadino, per una questione di debiti di denaro.

19 ottobre 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto quattro cittadini africani – di cui due senegalesi, un gambiano e un ivoriano - con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in

quanto identificati come gli scafisti di un'imbarcazione giunta a Cagliari con 664 migranti.

19 ottobre 2015 - Cagliari - La Guardia di Finanza ha tratto in arresto, per traffico e spaccio internazionale di sostanze stupefacenti, i 10 componenti, di origine siriana, dell'equipaggio di una motonave battente bandiera dell'isola di Cook, proveniente dal porto di Vigo (Spagna) ed ufficialmente destinata a Sidone (Libano) e Lattakia (Siria). A fronte di un carico dichiarato di blocchi di granito, venivano rinvenuti e sequestrati oltre 22 kg di hashish.

25 ottobre 2015 - Muravera (CA) - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino lituano, un albanese e un italiano, per traffico transnazionale di stupefacenti. Nello specifico, il lituano veniva sorpreso a bordo di un'autovettura al cui interno erano celati 6,7 kg. di cocaina. L'operazione antidroga è da inquadrarsi nell'ambito di una più ampia indagine tesa al contrasto di un'organizzazione composta da soggetti albanesi che, avvalendosi del concorso di elementi calabresi "trapiantati" nell'hinterland milanese, rifornivano di cocaina la "piazza" cagliaritano.

28 ottobre 2015 - Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna ed un uomo trovati in possesso di 3,7 kg. di hashish e di ulteriori gr. 50 tra cocaina e marijuana.

10 novembre 2015 - Cagliari e Roma - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare - di cui sette in carcere - nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di traffico, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'indagine ha consentito di individuare il canale di approvvigionamento dello stupefacente - proveniente dalla Spagna e destinato a varie province sarde - e di sequestrare 600 kg. di hashish.

12 novembre 2015 - Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cagliaritano, trovato in possesso di circa 3,5 kg di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana.

9 dicembre 2015 - Cagliari - La Guardia di Finanza, unitamente alla Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Leone rosso", tesa a sradicare uno dei maggiori sodalizi criminali della provincia di Cagliari, capeggiato da un noto soggetto che gestiva l'introduzione di cocaina dall'Olanda, ha sottoposto a sequestro beni, per un valore pari a circa 2.600.000 euro, ed eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti di origini italiane.

10 dicembre 2015 - Cagliari - La Guardia di Finanza, unitamente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nell'ambito dell'operazione "Ligirone", ha eseguito il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore pari a 8.032.777,16 euro, ai sensi degli artt. 322 ter e 640 quater c.p..